

The poster features a yellow sky and blue sea background. On the left, there are logos for the Italian Republic, the Comune di Pietra Ligure, and the Comitato Provinciale di Pietra Ligure. The main title is in large blue and black text. Below it, the date and location are specified. On the right, a blue beach umbrella is shown. At the bottom right, a black box contains contact information. At the bottom left, there are two small logos.

**Primo Convegno Nazionale**  
**“La raccolta differenziata in aree turistiche di mare”**  
**buone esperienze nazionali a confronto**

Mercoledì 23 giugno 2010  
Pietra Ligure (SV)  
Centro polifunzionale - Via Nino Bixio

Per informazioni, iscrizioni e accrediti:  
Segreteria organizzativa E.R.I.C.A. soc. coop.  
Responsabile: dott. Francesco Rasero  
Telefono: 0173-33777 - Fax: 0173-364888  
E-mail: francescorasero@cooperica.it  
Web: www.cooperica.it

Il recepimento della direttiva 98/2008 CE:  
Verso una società del riciclo

Roberto CAVALLO



## **La situazione europea**

Se da un lato il riciclaggio e l'incenerimento sono in aumento, in termini assoluti i quantitativi di rifiuti smaltiti in discarica non sono in calo, perché ne vengono prodotti di più. Ad esempio, la quantità di rifiuti di plastica conferiti in discarica è aumentata del 21,7% tra il 1990 e il 2002.

Questo andamento contrario alla sostenibilità è dovuto, in parte, ad un'attuazione inefficace delle normative sui rifiuti che, a sua volta, è legata in parte ad alcuni elementi delle strategie e delle normative stesse che potrebbero essere migliorati.



## La nuova direttiva [2008/98/CE]

Potremmo sintetizzare la nuova direttiva in uno slogan: ***“43 articoli per rinnovare una direttiva quadro sui rifiuti vecchia di 33 anni”***.

Il 17 giugno 2008 il Parlamento Europeo ha approvato una posizione comune, dopo un profondo dibattito con la Commissione Europea e il Consiglio, sulla nuova direttiva quadro per la gestione integrate dei rifiuti.

Il 20 ottobre il Consiglio ha approvato in via definitiva la direttiva.

Il 22 novembre è stata pubblicata sulla GUCE, ora ci sono 20 giorni affinché diventi efficace e gli Stati Membri dovranno recepirla entro il 12 dicembre 2010.

Diamo uno sguardo ai principali articoli con particolare attenzione alle implicazioni sulla pianificazione territoriale per la gestione integrata dei rifiuti urbani.



## La nuova direttiva

Nell'**articolo 3** si trovano le **definizioni**.

1) "**rifiuto**" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;

4) "**rifiuto organico**" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

9) "**gestione dei rifiuti**" la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari;

10) "**raccolta**" il prelievo dei rifiuti, compresi la **cernita preliminare e il deposito preliminare**, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

11) "**raccolta differenziata**": **la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato** in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

12) "**prevenzione**" misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono:

a) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

b) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; oppure

c) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;



## La nuova direttiva


13) "**riutilizzo**" qualsiasi operazione attraverso la quale **prodotti o componenti che non sono rifiuti** sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

15) "**recupero**" qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

16) "**preparazione per il riutilizzo**" le operazioni di **controllo, pulizia e riparazione** attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

17) "**riciclaggio**" qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

19) "**smaltimento**" qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato I riporta un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento;






## The New “directive”

### L'Article 4

1. La seguente **gerarchia dei rifiuti** si applica quale ordine di priorità della normativa e della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e
- e) smaltimento.





L'**articolo 8** è interamente dedicato alla “**Responsabilità estesa del produttore**” chiave del successo delle iniziative di prevenzione e riduzione dei rifiuti oltre che dell'effettivo recupero di materia.

1. Per rafforzare la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, gli Stati membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del produttore. Tali misure possono includere l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l'utilizzo di tali prodotti, nonché la successiva gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria per tali attività. Tali misure possono includere l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile.



Ancora **articolo 8...**

2. Gli Stati Membri possono adottare misure appropriate per **incoraggiare una progettazione dei prodotti** volta a ridurre i loro impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità degli articoli 4 e 13 .  
Tali misure possono incoraggiare, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti a un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento compatibile con l'ambiente.



L'**articolo 9** è quello che nei fatti apre la strada alla gerarchia dei rifiuti indicando gli **obiettivi di prevenzione dei rifiuti**.

La Commissione, previa consultazione dei soggetti interessati, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le seguenti relazioni corredate, se del caso, da proposte concernenti le misure necessarie a sostegno delle attività di prevenzione e dell'attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 29 comprendenti :



- a) entro la fine del 2011, una relazione intermedia sull'evoluzione della produzione dei rifiuti e l'ambito di applicazione della prevenzione dei rifiuti;
- a bis) entro la fine del 2011, la definizione di una politica di progettazione ecologica dei prodotti che riduca al contempo la produzione di rifiuti e la presenza di sostanze nocive in essi, favorendo tecnologie incentrate su prodotti sostenibili, riutilizzabili e riciclabili;
- c) entro la fine del 2014 la definizione di obiettivi in materia di prevenzione dei rifiuti e di dissociazione per il 2020, basati sulle migliori prassi disponibili, incluso, se del caso, un riesame degli indicatori di cui all'articolo 29, paragrafo 4;
- d) entro la fine del 2011, la formulazione di un piano d'azione per ulteriori misure di sostegno a livello europeo volte, in particolare, a modificare gli attuali modelli di consumo.



## **Artt. 10 e 11 - Riutilizzo e riciclaggio**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei prodotti e le misure di preparazione per le attività di riutilizzo, in particolare favorendo la costituzione e il sostegno di reti di riutilizzo e di riparazione, l'uso di strumenti economici, di criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure.

Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e al fine di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio.



## The New “directive”

2. Al fine di rispettare gli obiettivi della presente direttiva e di **tendere verso una società europea del riciclaggio con un alto livello di efficienza delle risorse**, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno del 50% in termini di peso;

b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, sarà aumentata almeno del 70% in termini di peso.



L'**articolo 14** della direttiva punta l'attenzione sulla gestione dei costi del ciclo integrato dei rifiuti ribadendo il principio del “**chi inquina paga**” e dunque di una commisurazione diretta dei costi alla generazione dei rifiuti.

1. Secondo il principio "chi inquina paga", i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.
2. Gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi.

Molto interessante è il **concetto di autosufficienza e il principio di prossimità** sviluppato nell'**articolo 16**, elemento che influenza profondamente la pianificazione territoriale della gestione integrata dei rifiuti.



L' **articolo 22** è invece dedicato alla **frazione biodegradabile dei rifiuti**.

I biorifiuti sono l'unico flusso che non ha goduto di una vera politica attuativa a livello europeo, solo alcune regioni (Nord Italia, Cataluna) hanno implementato vere e proprie strategie sulla gestione dei rifiuti biodegradabili, con particolare riferimento agli scarti da cucina e dei giardini, fin dalla raccolta differenziata al compostaggio di qualità. Gli Stati membri adottano, se del caso e a norma degli articoli 4 e 13, misure volte a incoraggiare:

- a) la raccolta separata dei rifiuti organici ai fini del compostaggio e dello smaltimento dei rifiuti organici ;
- b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;
- c) l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici.




L'**articolo 29** torna sul concetto della prevenzione imponendo agli Stati Membri di redigere e adottare Programmi di prevenzione dei rifiuti.

1. Gli Stati membri adottano, a norma degli articoli 1 e 4 , programmi di prevenzione dei rifiuti entro il 12 dicembre 2013

Tali programmi sono integrati nei piani di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 28 o, se opportuno, in altri programmi di politica ambientale oppure costituiscono programmi a sé stanti. In caso di integrazione nel piano di gestione o in altri programmi, vengono chiaramente identificate le misure di prevenzione dei rifiuti.

2. I programmi di cui al paragrafo 1 fissano gli obiettivi di prevenzione. Gli Stati membri descrivono le misure di prevenzione esistenti e valutano l'utilità degli esempi di misure di cui all'allegato IV o di altre misure adeguate.

Lo scopo di tali obiettivi e misure è di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.





3. Gli Stati membri stabiliscono gli appropriati specifici parametri qualitativi o quantitativi per le misure di prevenzione dei rifiuti, adottate per monitorare e valutare i progressi realizzati nell'attuazione delle misure e possono stabilire specifici traguardi e indicatori qualitativi o quantitativi, diversi da quelli menzionati nel paragrafo 4, per lo stesso scopo.
4. Gli indicatori per le misure di prevenzione dei rifiuti possono essere adottati secondo la procedura di cui all'articolo 39 , paragrafo 3.
5. La Commissione crea un sistema per lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti ed elabora orientamenti per assistere gli Stati membri nella preparazione dei programmi.



## ... infine

Per assicurare il raggiungimento degli importanti obiettivi posti dall'Unione Europea è la direttiva stessa ad imporre attraverso **l'articolo 31 il coinvolgimento pro attivo della popolazione.**

Gli Stati membri provvedono affinché le pertinenti parti interessate e autorità e il pubblico in generale abbiano la possibilità di partecipare all'elaborazione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti e di accedervi una volta ultimata la loro elaborazione, come previsto dalla direttiva 2003/35/CE o, se del caso, dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente [\(27\)](#) . Essi pubblicano i piani e programmi su un sito web pubblicamente accessibile.



## In Italia

Il governo ha approvato il 16 aprile u.s. un DCM che recepisce la direttiva ed emenda il decreto 152/06 e smi...